

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 691

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(MANCINO)

col **Ministro di grazia e giustizia**

(MARTELLI)

e col **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1992

Ratifica ed esecuzione del Trattato di mutua assistenza in
materia penale fra la Repubblica italiana e l'Australia, fatto a
Melbourne il 28 ottobre 1988

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	4
Testo del Trattato	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il Trattato di mutua assistenza in materia penale, firmato a Melbourne il 28 ottobre 1988, da una parte risponde all'interesse generale di sviluppare la disponibilità di strumenti pattizi con i Paesi di *common law*, quale appunto l'Australia, e soddisfa, dall'altra, l'interesse particolare di affiancare al Trattato di estradizione firmato con l'Australia a Milano il 26 agosto 1985 (che nell'articolo 21 già prevedeva la prestazione di assistenza reciproca in materia penale ai fini dell'investigazione e del perseguimento dei reati ricadenti nella giurisdizione di una delle Parti) un apposito ed organico trattato che consenta una efficace collaborazione nei casi in cui la mutua assistenza tra i due Paesi sia necessaria per la conduzione di procedimenti penali.

Il Trattato in esame detta quindi precise disposizioni in materia di assistenza giudiziaria nel settore penale, regolandone in dettaglio l'ambito di applicazione.

Esso prevede così, nell'articolo 1, che l'assistenza comprenderà: la ricerca e l'identificazione di persone; la notifica di documenti; la produzione di documenti ed atti; l'esecuzione di perquisizioni e sequestri; il trasferimento di persone per rendere testimonianza o fornire elementi utili alle indagini e l'individuazione, il sequestro e la confisca di beni proventi di reato.

Altre forme di assistenza potranno inoltre essere prestate purchè compatibili con la legge dello Stato richiesto.

L'assistenza potrà essere rifiutata, in base all'articolo 6 del Trattato, se si riferisce a reati politici o previsti esclusivamente dalla legge militare o qualora si riferisca ad un comportamento che non sia considerato reato nello Stato richiesto o che non possa esservi perseguito in analoghe circostanze.

Il rifiuto dell'assistenza è inoltre possibile qualora lo Stato richiesto ritenga che la concessione dell'assistenza stessa possa portare pregiudizio alla propria sovranità, sicurezza o ordine pubblico od in caso di *fumus persecutionis*.

Il Trattato prevede all'articolo 13 la possibilità di trasferimento temporaneo dei detenuti per deporre dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente e garantisce, con l'articolo 14, adeguata protezione agli imputati, testimoni o periti chiamati a comparire di fronte alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente.

L'articolo 19 del Trattato prevede, infine, la possibilità di consultazioni tra i due Stati in merito alla interpretazione, all'applicazione ed all'esecuzione del Trattato stesso nonchè per questioni di carattere generale ed in relazione a casi particolari.

Il provvedimento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto il Trattato che si intende ratificare ha lo scopo di porre in essere soltanto un'organica normativa intesa a regolare rapporti con l'Australia che, in materia di assistenza giudiziaria penale, già intercorrono da lungo tempo; le relative spese di comparizione (articolo 10), di trasferimento dei testimoni (articolo 12) e dei detenuti (articolo 13), nonchè gli onorari dei consulenti privati qualora fossero richiesti dal nostro Stato (articolo 18), gravano in via ordinaria sul capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

Pertanto, non si rende necessaria la redazione della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di mutua assistenza in materia penale fra la Repubblica italiana e l'Australia, fatto a Melbourne il 28 ottobre 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del Trattato stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AUSTRALIA

La Repubblica Italiana e l'Australia, desiderando intensificare la loro collaborazione nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, hanno concordato quanto segue:

**ARTICOLO 1
AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Ciascuno Stato contraente, su richiesta, si impegna a prestare all'altro Stato in conformità con le disposizioni del presente Trattato assistenza in procedimenti penali e in indagini relative ad un reato.
2. Tale assistenza comprenderà:
 - a) ricerca e identificazione di persone;
 - b) notifica di documenti;
 - c) produzione di documenti e di atti;
 - d) esecuzione di richieste di perquisizione e di sequestro;
 - e) escussione di testimoni;
 - f) trasferimento di persone per rendere testimonianza e per fornire elementi utili alle indagini;
 - g) individuazione, sequestro e confisca di beni preventi di reato;
3. Altre forme di assistenza saranno prestate se compatibili con la legge dello Stato richiesto.
4. Il presente Trattato non si applica ai reati previsti esclusivamente dalle leggi militari.

**ARTICOLO 2
AUTORITA' CENTRALI**

Agli effetti del presente Trattato, qualsiasi richiesta dovrà essere inoltrata dall'autorità centrale di ciascuno Stato contraente all'autorità centrale dell'altro Stato. Le

autorità centrali comunicheranno direttamente tra loro. Per la Repubblica Italiana l'autorità centrale è il Ministero di Grazia e Giustizia. Per l'Australia l'autorità centrale è lo "Attorney - General's Department".

ARTICOLO 3 CONTENUTO DELLA RICHIESTA

1. La richiesta di assistenza deve indicare:

- a) l'autorità che conduce il procedimento penale e le indagini relative ad un reato cui la richiesta si riferisce;
- b) l'oggetto e la natura del procedimento penale e delle indagini relative ad un reato nonché la norma penale applicabile al caso;
- c) una descrizione della prova e dell'informazione richiesta e degli atti da compiere;
- d) il motivo per cui la prova, l'informazione e il compimento di atti sono richiesti;
- e) l'eventuale esigenza di riservatezza.

2. La richiesta conterrà inoltre, per quanto possibile e necessario:

- a) le informazioni disponibili sull'identità e sul luogo in cui la persona ricercata può trovarsi;
- b) l'identità e l'indirizzo della persona alla quale deve essere notificato un atto, il rapporto tra detta persona e il procedimento nonché il modo in cui la notifica deve essere eseguita;
- c) l'identità e il luogo in cui si trova la persona che può fornire prove;
- d) una descrizione il più precisa possibile del luogo da perquisire e dei beni da sequestrare;
- e) l'indicazione del modo in cui la testimonianza deve essere assunta e verbalizzata;
- f) l'indicazione delle informazioni e delle prove ricercate e, se del caso, un elenco di particolari domande da porre;
- g) l'indicazione di qualsiasi procedura particolare secondo la quale si desidera che la richiesta venga eseguita.

3. La richiesta dovrà contenere informazioni relative alle indennità e ai rimborsi di spese cui avrà diritto la persona che è chiamata a comparire nelle Stato richiedente.

4. La richiesta e la documentazione ad essa allegata dovranno essere redatte in italiano ed in inglese.

ARTICOLO 4 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Lo Stato richiesto, se ritiene che gli elementi contenuti nella domanda non siano sufficienti a consentire che essa venga soddisfatta, domanderà che siano fornite informazioni integrative.

ARTICOLO 5 ESECUZIONE DELLE RICHIESTE

1. L'autorità centrale dello Stato richiesto dovrà soddisfare sollecitamente la richiesta e, se del caso, dovrà trasmetterla all'autorità competente, che farà tutto il possibile per soddisfare la richiesta.

2. Lo Stato richiesto dopo aver provveduto a quanto oggetto della domanda di assistenza dovrà, non appena possibile, consegnare allo Stato richiedente i risultati della propria attività e, se domandato, la richiesta originale.

3. Qualora l'esecuzione di una richiesta arrechi pregiudizio ad una istruttoria o ad un procedimento in corso nello Stato richiesto, quest'ultimo può ritardarne l'esecuzione, e darvi seguito a determinate condizioni.
Condizioni potranno ugualmente essere poste dallo Stato richiesto ove la prestazione dell'assistenza nei termini demandati imporrebbe un onere eccessivo alle proprie riserve.

4. Lo stato deve informare l'altro Stato delle circostanze che potrebbero dare luogo a sostanziale ritardo nella esecuzione della richiesta non appena ne sia venuta a conoscenza.

ARTICOLO 6 RIFIUTO DELL'ASSISTENZA

1. Ciascuno Stato può rifiutare l'assistenza richiesta se:

a) il reato in relazione al quale è stata richiesta è di natura politica;

b) vi sono motivi sostanziali per ritenere che la richiesta di assistenza è stata fatta per facilitare il perseguimento in giudizio della persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità o opinioni politiche, o che per tali

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ragioni: la persona in questione potrebbe ricevere pregiudizio;

c) ritiene che la prestazione dell'assistenza comprometterebbe seriamente la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali nazionali;

d) la richiesta si riferisce ad un reato per il quale nello Stato richiedente l'imputato è stato assolto o ha scontato la pena comminata o ha beneficiato di grazia, amnistia o condono;

e) la richiesta si riferisce ad un comportamento che non è considerato reato nello Stato richiesto e che non può essere ivi perseguito in analoghe circostanze;

f) la prestazione dell'assistenza arrecerebbe o potrebbe arrecare pregiudizio alla incolumità di una persona.

2. Lo Stato richiesto, prima di rifiutare l'assistenza, valuterà se essa possa essere prestata a determinate condizioni. Lo Stato richiedente deve uniformarsi alle condizioni poste dallo Stato richiesto.

3. Lo Stato richiesto deve prontamente comunicare allo Stato richiedente l'eventuale decisione di non eseguire in tutto o in parte la richiesta di assistenza, indicandone i motivi.

ARTICOLO 7 RESTITUZIONE DEL MATERIALE

Lo Stato richiedente deve, a domanda, restituire allo Stato richiesto non appena possibile tutti gli atti, i documenti e le cose fornite in esecuzione della richiesta.

ARTICOLO 8

TUTELA DELLA RISERVATEZZA E RESTRIZIONI SULL'USO DI TESTIMONIANZE ED INFORMAZIONI

1. Lo Stato richiesto, su domanda, deve attribuire carattere di riservatezza al contenuto della richiesta, alla documentazione ad essa relativa, nonché all'avvenuta concessione dell'assistenza. Se alla richiesta di assistenza non può essere data esecuzione senza violare il carattere di riservatezza, lo Stato richiesto deve informarne l'altro Stato, il quale comunicherà se la richiesta stessa debba o meno avere egualmente esecuzione.

2. Se necessario, lo Stato richiesto potrà esigere che le prove e le informazioni fornite rimangano riservate in conformità con le condizioni poste. Tuttavia esse potranno essere utilizzate, se necessario, come prova in un pubblico procedimento.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Lo Stato richiedente non deve fare uso delle prove e delle informazioni ottenute per fini diversi da quelli indicati nella richiesta, tranne che con il preventivo consenso dello Stato richiesto, fatta salva la possibilità per lo Stato richiedente di usarle ove ciò sia prescritto dalla sua legge al fine di promuovere l'azione penale.

**ARTICOLO 9
NOTIFICA DI DOCUMENTI**

1. Ciascuno Stato contraente provvederà, su domanda, alla notifica di atti e documenti dell'altro Stato.

2. La richiesta di notifica di un documento con cui si dispone la comparizione di una persona davanti ad una autorità dello Stato richiedente sarà trasmessa non meno di 40 giorni prima della data di comparizione. Nei casi di urgenza lo Stato richiesto può rinunciare a tale termine.

3. Lo Stato richiesto farà pervenire all'altro Stato un attestato dell'avvenuta notifica.

**ARTICOLO 10
ASSUNZIONE DI PROVE NELLO STATO RICHiesto**

1. Ciascuno Stato, su domanda, assumerà prove testimoniali da far valere nei procedimenti penali dell'altro Stato.

2. Ai fini del presente Trattato l'assunzione della prova comprende la produzione di atti, di documenti e di altro materiale.

3. Lo Stato richiesto può ammettere, se la propria legge lo consenta, la presenza dell'imputato e dei rappresentanti dello Stato richiedente nonché la presenza dei loro difensori e di quelli dei testimoni. L'autorità competente può, in conformità con le leggi dello Stato richiesto, consentire alle persone autorizzate a presenziare di porre domande ai testimoni.

4. La persona richiesta di fornire la prova può rifiutarsi di fornirla qualora la legge dello Stato richiesto consenta al teste di rifiutarsi di fornire la prova in circostanze analoghe in procedimenti instaurati nello Stato richiesto. I diritti del testimone previsti dalla legge dello Stato richiedente non possono essere invocati nella esecuzione della richiesta, salva la possibilità di farli valere nello Stato richiedente.

5. Se la persona citata non compare per rendere testimonianza, o si rifiuta di renderla, o rende testimonianza falsa o reticente, lo Stato richiesto applicherà ad essa le comminatorie e le sanzioni previste dalla propria legge.

6. Alla persona tenuta a fornire prove in base al presente Trattato spettano nello Stato richiesto le indennità ed i rimborsi di spese previsti dalla legge di tale Stato.

ARTICOLO 11 DICHIARAZIONI DI PERSONE NELLA PARTE RICHIESTA

Ciascuno Stato può chiedere all'altro di ottenere dichiarazioni di persone per fini di giustizia penale. Lo Stato richiesto farà ogni sforzo per ottenere le dichiarazioni di cui sopra.

ARTICOLO 12 ASSUNZIONE DI TESTIMONIANZA, O COLLABORAZIONE NELLE INDAGINI, NELLO STATO RICHIEDENTE

1. Nel caso di richiesta di citazione di una persona per rendere testimonianza in un procedimento penale o per fornire elementi utili alle indagini nello Stato richiedente, lo Stato richiesto farà ogni sforzo perché ottemperi alla richiesta cercando di ottenerne il consenso.

2. La persona ha diritto a tutte le indennità e a tutti i rimborsi, comprese le spese di viaggio di andata e ritorno nello Stato richiesto, previsti dalla legge dello Stato richiedente.

ARTICOLO 13 DISPONIBILITA' DEI DETENUTI PER TESTIMONIARE O COLLABORARE NELLE INDAGINI

1. Ciascuno Stato contraente ha facoltà di trasferire temporaneamente, su richiesta, nell'altro Stato una persona detenuta per rendere testimonianza o per fornire elementi utili alle indagini a condizione che questa presti il suo consenso.

2. Lo Stato richiedente deve tenere il detenuto stesso che non abbia ancora espiato la pena in istato di custodia, a meno che lo Stato richiesto non domandi espressamente che venga rimesso in libertà, e deve restituirlo nella medesima condizione a tale ultimo Stato a conclusione del procedimento in relazione al quale ne è stato domandato il trasferimento, e nel momento precedente in cui la sua presenza non sia più necessaria.

3. Qualora la sentenza di condanna pronunciata contro la persona trasferita a norma del presente articolo cessi di produrre i suoi effetti mentre la persona interessata si trova sul territorio dello Stato richiedente, a tale persona dal momento della cessazione dei predetti effetti spettano tutte le indennità ed i rimborsi, comprese le spese di

viaggio di andata e ritorno nello Stato richiesto, spettanti alla persona trasferita a norma dell'art. 12.

ARTICOLA 14 IMMUNITA'

1. La persona che acconsente ad essere trasferita nello Stato richiedente a norma degli articoli 12 e 13 non può essere ivi perseguita, detenuta o soggetta ad esecuzione penale per reati o condanne precedenti alla sua partenza dallo Stato richiesto.

Ne' ci si potrà avvalere della presenza di tale persona ai fini di procedimenti civili relativi a fatti anteriori alla sua partenza dallo Stato richiesto.

2. L'immunità prevista nel presente articolo cesserà di avere effetto se la persona che compare in un procedimento - avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato richiedente per quindici giorni consecutivi dopo che le era stato notificato che la sua presenza non era più richiesta - non ha lasciato detto territorio e, avendolo lasciato, vi ha fatto ritorno.

3. Un testimone che appare di fronte ad una autorità dello Stato richiedente non può essere perseguito penalmente per la sua deposizione sempre che questa sia veritiera.

4. La persona che accetta di essere trasferita ai termini degli articoli 12 e 13 non è tenuta, qualora non vi consenta, a rendere testimonianza in procedimenti diversi da quelli ai quali la richiesta si riferisce. Sarà parimenti necessario il consenso dello Stato richiesto, qualora trattisi di persona trasferita ai sensi dell'art. 13.

5. La persona che non acconsente ad ottemperare alla richiesta di cui al paragrafo 1 non può per questo essere assoggettata a sanzioni o sottoposta a misure coercitive, e ciò nonostante quanto in contrario eventualmente indicato nella richiesta.

ARTICOLA 15 RILASCIO DI DOCUMENTI E ATTI

1. Ciascuno Stato deve fornire all'altro Stato, su domanda, copia degli atti e documenti della pubblica amministrazione che siano accessibili al pubblico.

2. Ciascuno Stato ha facoltà di fornire all'altro Stato, su domanda, copie di atti e documenti ufficiali non accessibili al pubblico negli stessi modi ed alle stesse condizioni in cui tali atti e documenti possono essere rilasciati alle proprie autorità giudiziarie e agli organi di polizia.

**ARTICOLO 16
AUTENTICAZIONE**

Ciascuno Stato contraente, su richiesta, autenticherà i documenti e gli oggetti da trasmettere all'altro Stato ai sensi del presente Trattato nei modi, entro i limiti della propria legge, demandati dall'altro Stato.

**ARTICOLO 17
PERQUISIZIONE, SEQUESTRO E CONFISCA**

1. Lo Stato richiesto dovrà, nei limiti stabiliti dalla propria legge, eseguire le richieste di perquisizione e di sequestro di documenti e di beni relativi ad un reato, nonché le richieste di confisca di preventi e di profitti di reato. In casi di urgenza lo Stato richiesto adotterà tutte le possibili misure provvisorie al fine di preservare la situazione esistente nonché di salvaguardare gli interessi legali minacciati e le prove.

2. Tali documenti, beni, preventi e profitti di reato dovranno, su richiesta, nei limiti stabiliti dalla legge dello Stato richiesto, essere confiscati e consegnati allo Stato richiedente. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi.

**ARTICOLO 18
RAPPRESENTANZA E SPESE**

1. In ogni procedimento derivante da una richiesta di assistenza lo Stato richiesto rappresenterà gli interessi dello Stato richiedente nei limiti consentiti dalla sua legge.

2. Ciascuno Stato presterà gratuitamente assistenza all'altro Stato, ad eccezione:

a) degli onorari dei consulenti privati indicati nella richiesta;

b) di tutte le spese ed indennità relative al trasferimento di testimoni, a norma dell'art. 12;

c) di tutte le spese relative al trasferimento e alla custodia di testimoni detenuti, a norma dell'art. 13.

**ARTICOLO 19
CONSULTAZIONI**

Gli Stati contraenti dovranno prontamente consultarsi, a richiesta di ciascuno di essi, in merito alla

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

interpretazione, all'applicazione e all'esecuzione del presente Trattato sia per questioni di carattere generale che in relazione a casi particolari.

**ARTICOLO 20
ENTRATA IN VIGORE E DENUNCIA**

1. Il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di tre mesi dalla data nella quale gli Stati contraenti si siano data comunicazione del fatto che gli adempimenti costituzionali richiesti per l'entrata in vigore sono stati perfezionati.

2. Il presente Trattato si applicherà anche alla esecuzione di richieste avanzate prima della sua entrata in vigore nonché a quelle avanzate dopo la sua entrata in vigore ma relative a fatti avvenuti prima della medesima.

3. Ciascuno Stato contraente potrà denunciare il presente Trattato mediante notifica scritta, data in qualsiasi momento. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di sei mesi dalla data in cui è stata notificata all'altra Parte.

In fede di che, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a MELBOURNE

il giorno 28 del mese di OTTOBRE 1955 in duplice esemplare nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

Filippo Bonomi

PER L'AUSTRALIA

Minister

per copia conforme

[Signature]

